

IVA***Disciplina Iva degli acquisti di crediti da superbonus***di **Roberto Curcu**

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Dopo la pubblicazione di circa 150 risposte ad interpello sul superbonus (delle oltre 24.000 istanze ricevute) **ancora dubbi rimangono su alcuni aspetti Iva** legati a tali operazioni quali, ad esempio, **la rilevanza Iva del comma 13-ter, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#)** (il quale equipara ai fini urbanistici i lavori sui quali su può fruire del superbonus alle manutenzioni straordinarie), o sulle **fatturazioni effettuate** – in appalti privati – ai sedicenti “general contractor”, o se le **spese “amministrative” possono considerarsi accessorie all’operazione principale di ristrutturazione** dell’abitazione o **trattate separatamente con aliquota ordinaria**.

Una questione che deve necessariamente essere affrontata con cura ed in modo organico è la **disciplina Iva dello sconto in fattura** e della successiva **cessione dei crediti**. Se, infatti, l’agevolazione è nata con la percentuale del 110% in quanto nella testa di chi l’ha concepita i crediti avrebbero dovuto essere ceduti a 100, ci si chiedeva cosa fossero quei 10. Con la **[risposta ad interpello n. 369/2021](#)**, l’Agenzia esprime l’opinione che **quei 10 erano un compenso per una attività finanziaria, e come tali una operazione esente con esonero da fatturazione e certificazione**. Operazione esente che, comunque, va indicata in dichiarazione e può compromettere il **diritto alla detrazione**. Qualora, infatti, la stessa costituisca una operazione “spot” non qualificabile come vera e propria “attività”, la stessa **pregiudicherà la detrazione dell’Iva delle sole spese inerenti all’operazione di acquisto del credito** (es. fatture del consulente finanziario o per visti di conformità varie), mentre se dovesse rilevarsi che è stata posta in essere una vera e propria attività finanziaria, o comunque l’attività finanziaria è la naturale prosecuzione dell’attività imponibile, **tali corrispettivi esenti formerebbero pro-rata**.

La **[risposta ad interpello n. 369/2021](#)**, tuttavia, ha trovato un primo arresto nella **[risposta ad Interpello n. 243/2022](#)**, con la quale la stessa **Agenzia delle entrate non ha più ravvisato l’applicazione dell’esenzione Iva per il corrispettivo pattuito da un professionista per l’acquisto del credito** nascente dalla propria prestazione, ritenendolo **accessorio alla prestazione professionale** resa, e quindi da assoggettare ad aliquota ordinaria.

Ora, che ci sono da “smaltire” qualche miliardo di crediti di imposta, si aprono **nuove**

problematiche.

Immaginiamo che un credito di euro 88 (quattro rate residue di un credito di euro 110) venga ceduto a euro 60, in quanto i tassi di mercato sono cambiati. Questo credito di euro 88 è “pagabile” in 4 anni, e euro 60 potrebbe essere il **valore attuale di tale credito**? Se la risposta è affermativa, **il valore di euro 28** (differenza tra valore nominale e valore attuale del credito) **costituisce il provento di una attività finanziaria**; il problema, ad avviso di chi scrive, non è il regime Iva (l'operazione finanziaria è esente), ma valutare che **il tasso di interesse implicito non sia usuraio...**

Ma se, invece, lo scopo dell'operazione non fosse finanziaria? **E se il venditore cedesse il credito perché non ha capienza fiscale** più che per esigenze finanziarie? Dall'altra parte, **il compratore non acquista il credito per impiegare il denaro nel tempo**, ma solo perché ha ingenti debiti fiscali con cui **poter compensare tali crediti**.

Immaginiamo, quindi, che venga ceduta solo la rata 2024 di euro 22, ad un prezzo di euro 15, e che il pagamento di tale rata coincida esattamente con il termine in cui il contribuente avrebbe potuto utilizzare tale credito di imposta. In quest'ultimo caso, **chi scrive non ravvisa uno scopo finanziario** nell'operazione. Quello che, però, è il modesto parere di chi scrive, è che tale **differenza di euro 7 dovrebbe costituire il corrispettivo di una obbligazione di fare, non fare, permettere, da assoggettare ad Iva ordinaria**. In sostanza, per acquistare una rata di euro 22 pagando euro 15, sarebbe necessario emettere una fattura di euro 5,74 + euro 1,26 a titolo di Iva.

Questa interpretazione, che lo ribadiamo è solo la modesta opinione di chi scrive, parrebbe comunque essere **condivisa solo in parte dall'Agenzia delle entrate**.

Nella [risposta ad interpello n. 472/2023](#), l'Agenzia risponde sulla possibile tassazione del differenziale positivo che deriva dall'acquisto di crediti a delle persone fisiche, facendo dei ragionamenti che – corretti o errati – una **rilevanza ai fini Iva la possono avere**.

In primo luogo, **l'Agenzia delle entrate esclude che dall'acquisto di crediti possano nascere dei proventi finanziari**, intesi come quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale. Questo passaggio sembrerebbe smentire quanto era stato scritto nella [risposta ad interpello n. 369/2021](#), e cioè che il **differenziale tra prezzo pagato e valore del credito costituisce un compenso** per una attività finanziaria da assoggettare a **regime di esenzione**. Tuttavia, nelle risposte ad interpello si risponde a casi specifici e, quindi, possiamo capire che – come abbiamo illustrato sopra – ci siano degli **acquisti di credito che possono avere uno scopo finanziario** (in quanto la scadenza è lontana e lo “sconto” è l'applicazione di un interesse di mercato), ed altre situazioni dove **la natura finanziaria non esiste**, e l'acquirente si accolla l'onere di dover gestire un credito fiscale nei confronti dello Stato italiano, a fronte di un corrispettivo.

Ipotizzando, quindi, che **non esista la causa finanziaria**, la [risposta ad interpello n. 472/2023](#)

stupisce, però, chi scrive, in quanto **l'Agenzia delle entrate non ravvisa in capo all'acquirente la formazione di nessuna forma di reddito tassabile elencata nel Tuir**; stupisce in quanto il Tuir contiene una fonte di tassazione ([articolo 67](#), lettera i, secondo periodo) che ha quasi la stessa terminologia di ciò che per l'[articolo 3, D.P.R. 633/1972](#), è da considerare una **prestazione di servizi tassabile**: “**assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere**”.

Ora, non volendo entrare nel merito della questione Irpef, la domanda è se, **ai fini Iva**, secondo i canoni quindi di una imposta armonizzata meno influenzabile dagli umori di legislatori ed interpreti nostrani, l'acquisto di un credito fiscale, senza natura finanziaria, debba essere considerata **una obbligazione di fare, non fare o permettere da assoggettare ad Iva**.

In questo senso, la Corte di Giustizia, con la Sentenza C-108/99 ha statuito che **la cessione di un contratto a prezzo negativo costituisce una prestazione di servizi da assoggettare ad Iva**; il caso era di chi si era impegnato con un contratto di locazione e pagava un terzo affinché subentrasse in tale locazione; questo terzo doveva in sostanza **assoggettare ad Iva il compenso ricevuto**. Motivo: con la sua “obbligazione di fare”, “toglieva le castagne dal fuoco” a chi aveva stipulato un contratto che non voleva o non poteva onorare. Nello stesso senso, peraltro, la stessa Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta ad interpello n. 853/2021, nella quale l'interpellante pagava un terzo **perché subentrasse al suo posto in un contratto stipulato a lungo termine**, per evitargli il pagamento di maggiori oneri di risoluzione anticipata; l'Agenzia affermò che il corrispettivo pagato costituisce importo da assoggettare ad Iva, quale **compenso “individuabile nell' “esonero” della società istante dal complesso dei problemi/vincoli economici e giuridici derivanti dal contratto stipulato”**.

Ora, se nel caso specifico “obbligo di fare, non fare, permettere” per l'Agenzia delle entrate non esiste ai fini del Tuir, **non può esistere nemmeno ai fini Iva**, ma, visto quanto prevede lo Statuto del Contribuente appena rinnovato, potrebbe essere **opportuna la pubblicazione di una circolare**.